

GECA 15/2019 - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI REGIONALI E DELLE ENTRATE DELLA GIUNTA, DEL CONSIGLIO E DI POLIS LOMBARDIA – CIG 7948742567

Chiarimenti 2

D.

Con riferimento all'art. 5 del Capitolato d'Oneri Speciale si chiede di conoscere l'importo stimato del carico oggetto di affidamento suddiviso per annualità

R.

Il carico affidato al concessionario nel biennio 2017-2018 è stato pari a:

2017:	n. partite	317.348	valore affidato	75.471.657
2018:	n. partite	248.048	valore affidato	60.531.626

D.

Con riferimento al Capitolato d'Oneri Speciale si chiede di specificare se e in quale fase debba essere eventualmente prodotto ed inviato ai debitori il sollecito di cui all'art. 1 comma 544 della Legge 228/2012. Nel caso di invio del predetto sollecito si chiede di indicare quale sia il valore di riferimento per il rimborso delle spese sostenute per tale attività

R.

Il sollecito di pagamento va inviato successivamente alla presa in carico delle ingiunzioni da parte del concessionario. Il valore delle spese postali rimborsabili è pari all'offerta di gara per le spedizioni che trovano quale base d'asta l'importo unitario di € 1,10

D.

Con riferimento ai valori indicati nella tabella degli elementi a base d'asta ed in particolare alla lettera E (Spese postali comunicazioni a mezzo notifica) è stato stimato l'invio di n. 1.000 pezzi. Nella precedente gara per lo stesso periodo temporale e per i medesimi crediti da recuperare è stato indicato come numero 100.000 pezzi (l'importo di Euro 11,00 per spese postali relative a comunicazioni inviate a mezzo notifica con atto giudiziario o modalità equivalente, comprensivo di stampa, imbustamento, spedizione e gestione degli esiti. L'importo stimato è pari a Euro 1.100.000,00).

Si chiede di precisare se si tratta di un refuso o se ci sono stati mutamenti operativi tali da determinare tale variazione in notevole diminuzione

R.

Non si tratta di refuso, la quantificazione è stata effettuata in base allo storico e alle reali esigenze dell'amministrazione.

D.

Si chiede di specificare a cosa si riferisca per atti da inviare con raccomandata A/R n. 130.000. Sono da intendersi atti giudiziari?

R.

Si devono intendere i preavvisi di fermo e le intimazioni di pagamento

D.

Si chiede di conoscere se per i 1000 atti previsti con comunicazione a mezzo notifica, sono da considerarsi gli atti giudiziari (preavvisi di fermo, intimazioni di pagamento, pignoramenti presso terzi, preavviso di iscrizione ipotecaria).

R.

Si tratta degli atti relativi all'esecuzione forzata in particolare pignoramenti presso terzi e preavvisi di iscrizione ipotecaria

D.

Si chiede di conoscere se il team minimo di lavoro previsto all'art. 6 del capitolato è da intendersi per l'intera commessa, o si intende come composizione di ogni singolo sportello.

R.

Si riferisce all'intera commessa

D.

Si chiede di conoscere se al concessionario verranno messe a disposizione da parte delle Regione Lombardia banche dati per la verifica del credito, per verifiche anagrafiche, ecc.

R.

Si conferma, le banche dati gestite da Regione Lombardia sono rese disponibili unitamente alla consultazione per singola posizione dell'anagrafe tributaria dei contribuenti lombardi

D.

Si chiede di conoscere, se per le posizioni ancora in lavorazione alla scadenza del contratto (per le quali non sono ancora decorsi i 18 mesi da contratto come previsto da capitolato), verrà data la possibilità di proseguire con le azioni esecutive fino al raggiungimento del pagamento o dell'inesigibilità. Se non venisse concesso nessun termine di lavorazione successivo, si chiede se il concessionario potrà rientrare delle spese esecutive e delle spese di notifica sostenute

R.

Non è previsto alcun termine di lavorazione successivo alla scadenza del contratto, il concessionario potrà rientrare delle spese esecutive e delle spese di notifica sostenute. Cfr. punti 18 e 19 dell'Allegato A al Capitolato

D.

Nel disciplinare di gara al punto 16 - OFFERTA TECNICA - vengono elencati gli elementi che devono essere contenuti nel progetto tecnico; in particolare, al punto a.2 si elencano i seguenti elementi oggetto di valutazione: a.2: - almeno n.2 ufficiali della riscossione presenti in organico - almeno n.1 operatore diplomato per ogni sede dislocata sul territorio - almeno n.1 laureato in giurisprudenza - almeno n.1 esperto informatico. Tuttavia, al successivo punto 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA - nella tabella riportante i criteri e sub criteri di valutazione, al punto 1.2 si precisa 1.2: Numero degli ufficiali della riscossione presenti in organico Punti 6.

Si chiede di chiarire se gli elementi oggetto di valutazione e la conseguente attribuzione di punteggio per il punto a.2 siano quelli elencati al punto 16 -a.2 oppure quelli indicati al punto 18.1. -1.2 ed in tale caso, se l'indicazione degli ulteriori elementi elencati al punto a.2 sia soddisfatta mediante la compilazione dell'allegato n. 4 -SCHEDA TECNICA DI PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

R.

Nell'offerta tecnica deve essere indicato il numero di ufficiali della riscossione messi a disposizione per il servizio, tenendo conto che tale numero non può essere inferiore a 2 come stabilito dall'art. 6 del capitolato speciale d'onori e ribadito dall'art. 16 punto a.2 del disciplinare "**almeno n. 2 Ufficiali della Riscossione presenti in organico**". Pertanto il punteggio (max 6 punti) previsto dall'art. 18.1 del disciplinare (punto 1.2) verrà attribuito al numero totale di ufficiali della riscossione offerto oltre al minimo stabilito (almeno n. 2).

Per la presentazione del team di lavoro deve essere compilato l'allegato 4 - SCHEDA TECNICA DI PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO accompagnato da una tabella riassuntiva che riporti:

- Il numero complessivo di ufficiali della riscossione presenti in organico
- Il numero complessivo di operatori almeno diplomati per ogni sede dislocata sul territorio
- Il numero complessivo di laureati in giurisprudenza
- Il numero complessivo di esperti informatici

D.

Si chiede di conoscere l'importo annuo, relativo alle ultime 3 annualità, delle entrate del Consiglio e di Polis Lombardia. In particolare, per ciascuna annualità, si chiede di conoscere: - importo a ruolo - importo riscosso - numero di partite a ruolo - numero di partite riscosse

R.

Per quanto riguarda Polis il dato fornito dall'ente come storico è pari a zero.

Con riferimento al Consiglio il dato fornito come fabbisogno stimato è di max 30 partite extratributarie annue, come dato storico l'ente ha comunicato che non ci sono somme recuperate dall'Agenzia delle Entrate / riscossione (ex Equitalia) per ruoli pregressi affidati.

D.

Posto che la gara è costituita in un unico lotto all'interno del quale sono ricompresi servizi tra loro eterogenei e destinati a due mercati differenti (quello dei Concessionari della Riscossione dei Tributi e quello degli Operatori Postali) e, in considerazione della possibilità riconosciuta agli operatori economici ai sensi dell'art. 7.4 del disciplinare di partecipare in forma di Raggruppamento Temporaneo verticale, si richiede gentile conferma che il requisito dell'iscrizione di cui all'art. 7.1 lett. d) rubricato "requisiti di idoneità", riferito all'iscrizione all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province, non sia applicabile alla mandante dell'RTI verticale che eseguirà i servizi di recapito posti a base di gara e soggetti ad offerta migliorativa. Se da un lato risulta comprensibile la Vs. esigenza di prevedere un appalto da un lotto unico in modo tale da garantire l'unitarietà della prestazione su tutto il territorio regionale e nazionale così da rispettare, anche in virtù del principio di economicità, gli standard tecnici, tecnologici e dei protocolli di comunicazione dei flussi, dall'altro lato, anche alla luce del principio del favor participationis, deve essere quantomeno garantita la possibilità per gli O.E. dei diversi mercati di partecipare in forma aggregata costituendo Raggruppamenti Temporanei di imprese. Per queste ragioni, il requisito di cui all'art. 7.1 lett. d) applicabile a tutte le società

facenti parte dell'RTI, risulterebbe eccessivamente stringente e dunque non in linea con i principi costituzionali sopra evidenziati.

R.

Per precisa scelta della stazione appaltante la *lex specialis* di gara qualifica chiaramente tutte le prestazioni oggetto del servizio come principali (cfr. art. 3 del disciplinare e punto VI.3 del bando) escludendo quindi la possibilità di raggruppamenti verticali e ammettendo solo quello di tipo orizzontale in cui, per espresso disposto normativo (art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016), tutti i componenti assumono la responsabilità solidale nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e devono pertanto essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla *lex specialis* stessa per svolgere tali attività. Analogo è l'orientamento dell'ANAC (deliberazione 12.06.2019 n. 561) e della giurisprudenza prevalente (Consiglio di Stato sez. V sent. 6032/2018).

Il richiamo ai raggruppamenti verticali contenuto nell'art. 7.4 del disciplinare di gara è del tutto generico ed è previsto nel bando tipo di ANAC, obbligatorio per legge e, come noto, non modificabile.

Si conferma quindi che in caso di raggruppamenti ciascuna impresa deve possedere l'iscrizione all'Albo Ministeriale e il requisito di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del DM n. 289/2000 come modificato dall'art. 3-bis del D.L. 25 marzo 2010 n. 40, deve essere posseduto almeno una delle imprese componenti il RTI.